



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa popolare, a norma dell’articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2026

Voglio votare fuorisede

ONOREVOLI SENATORI. – La presente proposta di legge di iniziativa popolare mira a riportare sui banchi del Parlamento il tema del voto fuorisede, con l'obiettivo di introdurre una disciplina organica e duratura per l'esercizio del voto a distanza da parte degli elettori che, per ragioni di studio, lavoro, cura o altre necessità, si trovano temporaneamente o stabilmente in una provincia diversa da quella di iscrizione elettorale.

Secondo i dati pubblicati nel Libro bianco sull'astensionismo, presentato dal Dipartimento per le riforme istituzionali il 14 aprile 2022, dal titolo: « Per la partecipazione dei cittadini: come ridurre l'astensionismo e agevolare il voto » in Italia circa 4,9 milioni di persone vivono o soggiornano lontano dal proprio comune di residenza, incontrando ostacoli economici, organizzativi e temporali che spesso impediscono l'effettivo esercizio del diritto costituzionale di voto. Dati che sembrano essere in costante aumento e che non sono esaustivi di tutte le potenziali categorie di fuorisede.

L'assenza di una normativa nazionale che disciplini il voto a distanza contribuisce a determinare una sostanziale disparità nell'accesso al voto, penalizzando in particolare studenti, lavoratrici e lavoratori, persone impegnate in attività di cura e altre categorie temporaneamente domiciliate in un luogo diverso da quello di residenza. Dovendo affrontare costi e ostacoli rilevanti per recarsi al seggio, il voto rischia di diventare un privilegio per categorie già vulnerabili da un punto di vista economico e sociale.

Negli ultimi anni il Parlamento ha riconosciuto la rilevanza del tema. Nel corso della XIX legislatura, infatti, sono state depositate 7 proposte di legge alla Camera e 7 disegni

di legge al Senato volti a individuare possibili soluzioni. La Camera ha poi approvato, il 4 luglio 2023, una legge delega sul voto fuorisede (A.C. 115), successivamente trasmessa al Senato come A.S. 787. Tale testo rappresenta un passo politico significativo che abbiamo accolto con grande soddisfazione, ma la sua discussione a Palazzo Madama è sospesa da più di un anno e mezzo.

Parallelamente, il Governo ha previsto due sperimentazioni nazionali, a tutti gli effetti le prime vere opportunità di voto a distanza per i cittadini e le cittadine italiane:

– nel 2024, in occasione delle elezioni europee, per gli studenti fuorisede;

– nel 2025, in occasione dei *referendum* dell'8-9 giugno, con un ampliamento della platea ai cittadini in mobilità per motivi di lavoro e cura.

Seppur con numeri ancora scarsi (ma in significativa crescita) questi primi *test* hanno mostrato l'interesse pubblico per la misura e la fattibilità operativa del voto a distanza, confermando la necessità di una riforma stabile e generale.

Il presente disegno di legge di iniziativa popolare ricalca, nei principi generali, il contenuto della legge delega approvata dalla Camera, introducendo però tre modifiche:

1. l'estensione del voto a distanza a tutti gli elettori in mobilità;

2. l'applicazione della possibilità di voto a distanza a tutte le consultazioni, incluse quelle politiche, regionali, comunali, europee e referendarie;

3. la riduzione della durata della delega da diciotto a sei mesi, così da consentire al Governo di adottare i decreti legislativi in

tempo utile per rendere la riforma pienamente operativa prima della conclusione della presente legislatura.

La delega legislativa dovrà definire le modalità tecniche del voto a distanza nel rispetto dei principi di segretezza, sicurezza, autenticità e integrità del voto, garantendo un sistema affidabile e coerente con gli *standard* europei.

Tutte le recenti elezioni ci hanno purtroppo riproposto un dato chiaro: l'astensionismo in Italia cresce drammaticamente, raggiungendo il *record* di un elettore su due che non va a votare. Questo non rappresenta solo un *trend* negativo, ma l'ennesimo monito rispetto alla sfiducia dei cittadini nell'attuale sistema democratico e istituzionale. Come ci ricorda l'articolo 3 della nostra Costituzione «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, (...) impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». È altresì compito della politica, e di tutti noi cittadini, rimuovere ogni ostacolo alla piena partecipazione elettorale e politica da parte di ognuno.

Crediamo dunque che l'approvazione di tale legge rappresenti un primo, grande passo per contrastare l'astensionismo, a partire proprio da quello involontario. Superare una storica barriera alla partecipazione de-

mocratica, ampliando l'accesso al voto, riducendo gli ostacoli economici e logistici oggi esistenti e modernizzando il sistema di voto italiano, è ormai un intervento necessario per garantire pari opportunità di partecipazione politica a tutti gli elettori, in linea con gli sviluppi normativi già avviati.

La mobilitazione dal basso che tale disegno di legge di iniziativa popolare è riuscito a generare, superando la soglia delle cinquantamila firme, conferma l'interesse di un'ampia fetta di popolazione rispetto a un tema che tocca concretamente la vita delle persone. È un risultato collettivo: associazioni di vario tipo, studenti, società civile, realtà sportive, media e lavoratori, insieme hanno dimostrato che è possibile mobilitarsi dal basso per ottenere risposte. In un'epoca a basso tasso di partecipazione, siamo fiduciosi che questo dinamismo venga accolto come un segnale costruttivo di dialogo e proposta.

Il nostro auspicio dunque è quello che, insieme, possiamo raggiungere questo storico risultato. Come sempre, da parte nostra, c'è la piena disponibilità a ragionare insieme, anche da un punto di vista tecnico, per arrivare a soluzioni efficaci, fattibili e concrete. Nell'assoluta convinzione che Parlamento e società civile possano e debbano lavorare a stretto contatto per il bene comune, in un clima di reciproca fiducia e collaborazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel rispetto degli articoli 3 e 48 della Costituzione, al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto a tutti i cittadini, garantendo la piena partecipazione degli elettori al processo democratico, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare, nel rispetto dei principi di eguaglianza, personalità, libertà, segretezza e sicurezza del voto, le modalità atte a garantire l'esercizio del diritto di voto degli elettori che, per motivi di mobilità, si trovano in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza in occasione dello svolgimento di consultazioni politiche nazionali, regionali, amministrative, referendarie ed europee.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento alle consultazioni referendarie, previste dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, prevedere, per gli elettori che per motivi di mobilità si trovano in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, la possibilità di votare nel comune di temporaneo domicilio;

b) con riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, prevedere, per gli elettori che, per motivi di mobilità si trovano, nell'ambito del territorio nazionale, in una regione diversa da quella del comune di residenza, la possibilità di votare per liste e candidati della circoscrizione elettorale di residenza presso sezioni speciali a tal fine istituite in ogni capoluogo di provincia;

c) con riferimento alle elezioni politiche nazionali, prevedere, per gli elettori che, per motivi di mobilità si trovano, nell'ambito del territorio nazionale, in una regione diversa da quella del comune di residenza, la possibilità di votare per liste e candidati della circoscrizione elettorale di residenza presso sezioni speciali a tal fine istituite in ogni capoluogo di provincia;

d) con riferimento alle elezioni regionali prevedere, per gli elettori che, per motivi di mobilità, si trovano, nell'ambito del territorio nazionale, in una regione diversa da quella del comune di residenza, la possibilità di votare per liste e candidati della circoscrizione elettorale di residenza presso sezioni speciali a tal fine istituite in ogni capoluogo di provincia;

e) con riferimento alle elezioni amministrative, prevedere, per gli elettori che, per motivi di mobilità si trovano, nell'ambito del territorio nazionale, in una regione diversa da quella del comune di residenza, la possibilità di votare per liste e candidati della circoscrizione elettorale di residenza presso sezioni speciali a tal fine istituite in ogni capoluogo di provincia;

f) individuare i termini e le modalità per la presentazione, anche in via telematica, della richiesta di accedere al voto in un comune diverso da quello di residenza da parte degli elettori interessati, in occasione delle elezioni politiche nazionali, regionali, amministrative ed europee, nonché delle consultazioni referendarie .

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'interno, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il

quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo, corredati di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, per l'espressione dei pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari che si esprimono entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera b), pari a 3.063.000 euro ogni cinque anni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 3.063.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qua-

lora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

